



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA**

composta dai seguenti Magistrati:

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| dr. Luigi CIRILLO         | Presidente           |
| dr.ssa Maria Luisa ROMANO | Consigliere          |
| dr. Rocco LOTITO          | Consigliere relatore |

ha pronunciato la seguente

***SENTENZA***

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 9091 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale presso questa Sezione, nei confronti di:

- DI CARLO EZIO, rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Pali e presso di lui elettivamente domiciliato in Potenza, alla Via del Popolo n. 62 (PEC: [avvpalifelice@pec.giuffrè.it](mailto:avvpalifelice@pec.giuffrè.it));
- GIOVANNI CONTE, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Cella e domiciliato presso il suo studio sito in Potenza, alla Via del Gallitello n. 71 (PEC: [cella.mariarosaria@cert.ordineavvocatipotenza.it](mailto:cella.mariarosaria@cert.ordineavvocatipotenza.it)).

Visto l'atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

uditi, nella pubblica udienza del 18 febbraio 2025, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, il Pubblico Ministero nella

persona della dott.ssa Ilda Coluzzi, nonché gli avv.ti Felice Pali e Maria Rosaria Cella;

premessi in

### **FATTO**

Con atto di citazione depositato in data 9/7/2024 la Procura regionale conveniva in giudizio Ezio Di Carlo e Giovanni Conte in ordine ad un'ipotesi di danno connesso all'illegittimo reclutamento del Responsabile dell'area tecnica del comune di Balvano.

L'attore pubblico evidenziava che, pervenuti due esposti, delegava la Guardia di Finanza che, nella propria relazione, documentava la notizia specifica e concreta di danno, facendo successivamente pervenire altri seguiti istruttori con allegata documentazione.

Dall'esposizione in fatto contenuta nell'atto introduttivo e dalla documentazione allo stesso allegata si evince quanto segue.

Con deliberazione n. 117 del 20/12/2021 la Giunta comunale di Balvano manifestava la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato *part-time* per diciotto ore settimanali, Cat. C1, a cui affidare la responsabilità del settore Tecnico, rimasto vacante. Per la costituzione del rapporto di lavoro, con tale atto si demandava al Responsabile dell'Area amministrativa la predisposizione dell'avviso pubblico, che veniva poi approvato con determinazione n. 6 del 13/01/2022.

L'Ing. Vito Mangone, che veniva individuato al termine della selezione, sottoscriveva il contratto di lavoro in data 09/02/2022 ma, poco dopo, comunicava la sua volontà di recedere dal contratto con decorrenza dal

21/04/2022. All'esito di selezione successiva all'atto di indirizzo di cui alla deliberazione di Giunta n. 40 del 04/04/2022, veniva nominata l'Arch. Barbara Mariani che, però, in data 02/05/2022 comunicava la propria rinuncia all'incarico. Conseguentemente, con decreto sindacale emesso in pari data, l'incarico veniva conferito all'Ing. Mariangela Laurino; anch'ella, però, pochi giorni dopo la firma del contratto, con nota del 09/05/2022 comunicava le proprie dimissioni con decorrenza dal 10/06/2022.

Pervenuta, poi, in data 11/05/2022, l'autocandidatura dell'Ing. Matilde Coraggio, con decreto prot. 3162 del 18/05/2022 il Sindaco, *«**Rilevato** che l'individuazione e la nomina di figure professionali, ex art.110 T.U.E.L., configura un atto discrezionale a carattere organizzativo da parte del Sindaco, rimesse alla prudente valutazione di quest'organo, rispetto alla quale la norma conferisce un ampio mandato, tant'è che l'attribuzione degli incarichi può prescindere dai formalismi delle procedure concorsuali»*, conferiva alla stessa l'incarico di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D1 per 18 ore settimanali, congiuntamente alla responsabilità dell'Area tecnica; la scelta veniva adottata anche sulla base della constatazione che la predetta risultava *«... aver maturato una discreta esperienza in campo professionale»*, che tali esperienze le avevano *«...consentito di acquisire non solo competenze tecniche e professionali ma anche una accurata conoscenza della macchina amministrativa degli enti locali»*, e che, infine tali competenze erano emerse anche in sede di colloquio.

In data 01/06/2022, il Segretario comunale e Responsabile dell'Area amministrativa e contabile, Dott. Giovanni Conte, sottoscriveva il contratto di lavoro con l'Ing. Coraggio, dichiarando, nelle premesse, tra l'altro, che la stessa: aveva partecipato alla selezione di cui alla deliberazione n. 40 del 04/04/2022;

aveva «... le caratteristiche per ricoprire l'incarico e quindi le condizioni per stipulare apposito contratto di lavoro»; era «... risultata in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso pubblico per l'accesso all'impiego, nonché i titoli di studio e professionali per l'accesso dall'esterno alla qualifica da ricoprire».

L'attore pubblico rilevava, però, che l'Ing. Matilde Coraggio non solo non aveva i requisiti per la partecipazione al citato l'avviso pubblico ma, prima ancora, non aveva affatto partecipato alla relativa selezione.

V'era, poi, una singolare "coincidenza", in quanto, solo due giorni dopo la sopra detta autocandidatura dell'Ing. Matilde Coraggio, in data 11/5/2022 il compagno di quest'ultima (diventatone poi coniuge), l'Ing. Generoso Coraggio, trasmetteva la propria manifestazione di interesse per la copertura del posto da Istruttore tecnico cat. C1, allegando il proprio *curriculum vitae* (non era, in realtà, stato pubblicato alcun avviso per tale figura professionale).

Seguiva, poi, la deliberazione di Giunta n. 62 del 23/05/2022, con la quale veniva effettivamente approvato l'atto di indirizzo per l'avvio della selezione pubblica per l'assunzione di tale figura professionale, e il bando di selezione, approvato con determinazione n. 87 del 30/05/2022 del Responsabile dell'Area tecnica Ing. Mariangela Laurino.

Con successiva determinazione n. 34 del 24/06/2022, a firma del Responsabile dell'Area amministrativa e contabile Giovanni Conte, venivano poi approvati i verbali della procedura selettiva il cui esito vedeva l'Ing. Generoso Coraggio classificato al primo posto.

Il PM riteneva che, anche in tal caso, fosse stata violata la normativa in materia di contratto a tempo determinato, e pertanto, con invito a dedurre dell'11/4/2024, successivamente notificato al Sindaco Ezio Di Carlo, agli

Assessori Giuseppe Luongo e Angela Teta, al Responsabile dell'Area amministrativa Mariangela Laurino e al Segretario comunale nonché responsabile Area amministrativa Giovanni Conte, contestava a titolo di dolo un presunto danno erariale di € 50.079,29 per le retribuzioni complessivamente erogate all'Ing. Matilde Coraggio e all'Ing. Generoso Coraggio.

A seguito delle controdeduzioni presentate dagli invitati e delle audizioni, ove richieste, la Procura riteneva che dovessero essere archiviate le posizioni del Responsabile dell'Area amministrativa Mariangela Laurino e degli Assessori Giuseppe Luongo e Angela Teta, tutte relative all'assunzione dell'Istruttore tecnico Ing. Generoso Coraggio, in quanto, *«...seppure la procedura presenti dei profili di criticità quanto alla durata del contratto indicata nel bando, quanto ai presupposti che giustificano il ricorso ai contratti a tempo determinato - presupposti che non sono stati compiutamente indicati - di fatto il contratto sottoscritto a tutt'oggi resta nei limiti consentiti dalla norma e l'attuazione dei progetti del PNRR da parte del Comune di Balvano giustificerebbe il ricorso a detta figura»*.

L'attore pubblico riteneva, invece, che le deduzioni presentate da parte dei rimanenti invitati potessero essere accolte, per le stesse motivazioni sopra esplicitate, solo per la parte relativa all'assunzione dell'Istruttore tecnico categoria C1, ma non per il danno che sosteneva essere stato cagionato all'ente comunale in conseguenza dell'assunzione dell'Ing. Matilde Coraggio, e così, sotto tale profilo, promuoveva l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti del Sindaco Ezio Di Carlo e del Segretario comunale Giovanni Conte, ritenendo indubbiamente sussistenti, in tal caso, tutti i presupposti della responsabilità amministrativo-contabile.

Evidenziava il Requirente come l'assunzione del funzionario fosse avvenuta con individuazione diretta da parte del Sindaco, e quindi in violazione dei principi costituzionali in materia di accesso al pubblico impiego, dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 (TUPI), dell'art. 110 del TUEL, nonché dell'art. 17 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Balvano; come esplicitato nell'atto introduttivo, peraltro, il Sindaco aveva infondatamente ritenuto che l'individuazione e la nomina di figure professionali, ai sensi dell'art. 110 del T.U.E.L., rappresentasse atto discrezionale rimesso alla sua prudente valutazione e scevro da formalismi delle procedure concorsuali.

Inoltre, nel successivo contratto, il Segretario comunale aveva erroneamente riportato nelle premesse il fatto che l'interessata aveva partecipato alla selezione, che aveva le caratteristiche per ricoprire l'incarico e che era in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico.

Nell'avviso di selezione era richiesto, per la partecipazione, l'alternativo esercizio di attività di direzione di durata non inferiore ai due anni presso enti locali o di attività professionale di ingegnere o architetto per almeno cinque anni con lo svolgimento di incarichi di supporto al RUP di lavori pubblici; orbene, dal curriculum dell'interessata si evince che la stessa, alla data della procedura, aveva effettuato un'esperienza di Responsabile dell'Area tecnica dell'Istituto Polidiagnostico D'Agostino Spa (che, comunque, non era certo un ente locale) di poco più di un anno (essendo iniziata nel marzo 2021) e maturato nemmeno due anni di attività professionale, iniziata nel settembre 2020. Quindi non solo non aveva i requisiti per la partecipazione all'avviso pubblico, ma allo stesso non aveva, di fatto, mai partecipato.

Né, evidenziava la parte pubblica, le difficoltà incontrate nel reclutamento della

predetta figura professionale avrebbero potuto giustificare deroghe alla normativa, dovendosi al limite adottare la possibilità alternativa offerta dall'art. 16 del Regolamento comunale che, ai commi 13 e 14, prevede la possibilità di conferire la responsabilità dell'Area *ad interim* ad altro funzionario di categoria D, ovvero allo stesso Segretario comunale.

Sotto il profilo soggettivo, continuava il PM, da quanto sopra esposto si evince che il Sindaco era «... *perfettamente consapevole della procedura precedentemente assunta e...*» sceglieva «... *di evitare procedure concorsuali a favore dell'individuazione diretta della funzionaria*», fornendo asserzioni errate con riferimento alle esperienze maturate e alla conoscenza della macchina amministrativa degli enti locali.

Non risponde a verità, poi, quanto dichiarato nel contratto sottoscritto dal Segretario comunale Conte in ordine alla partecipazione alla selezione da parte dell'Ing. Coraggio e in ordine al fatto che la stessa fosse in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso per l'accesso all'impiego, affermazioni che, comunque, manifestano la consapevolezza, da parte del Segretario, «...*della necessità del preventivo avviso pubblico e della necessità di verifica dei requisiti professionali per il reclutamento di detta figura*», consapevolezza confermata poi dalle dichiarazioni dallo stesso rese in sede di audizione.

Il danno utilmente azionabile dalla Procura, in conseguenza delle descritte condotte antigiusuridiche, imputabile ai convenuti a titolo di dolo e in via solidale, veniva individuato nelle retribuzioni complessivamente erogate all'Ing. Matilde Coraggio fino alla data dell'invito a dedurre, ammontanti ad € 28.036,29 con riserva di successiva azione di responsabilità per il recupero degli importi *medio tempore* erogandi.

La Procura chiedeva, in definitiva, condannarsi i convenuti al pagamento in favore del Comune di Balvano di tale somma, ovvero di quella diversa accertanda in corso di causa, con maggiorazione di interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio (queste ultime in favore dell'Erario), come per legge.

Con atto depositato il 29/1/2025 si costituiva in giudizio Ezio Di Carlo, rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Pali, il quale, nel richiamare le difese contenute nelle deduzioni presentate nella fase preprocessuale, riteneva infondati i motivi per i quali la Procura aveva ritenuto che le stesse non potessero essere accolte, tra l'altro evidenziando:

- che il procedimento di cui trattasi era stato aperto a seguito di un esposto anonimo, con conseguente lesione del diritto di difesa dei soggetti nello stesso indicati, privati della possibilità di perseguire dinanzi a competente Magistrato i responsabili delle affermazioni calunniose che vi fossero contenute;
- che la nomina in questione era avvenuta a seguito di un avviso pubblico di selezione, al quale erano seguite le dimissioni dei soggetti con lo stesso avviso individuati, con conseguente necessità di rendere il Servizio tecnico comunale in condizioni di operare, pena la perdita di ingenti finanziamenti connessi a numerosi progetti che si indicavano a titolo esemplificativo. Il provvedimento, quindi, *«...era motivato sulla base dell'urgenza e dell'indifferibilità di provvedere alla nomina di un professionista che potesse ricoprire l'incarico di responsabile dell'Area Tecnica»*;
- che per le assunzioni ex art. 110 TUEL non sono previste *«...procedure concorsuali, bensì meramente idoneative, caratterizzate dagli elementi peculiari dell'incarico, ossia temporaneità, specialità e fiduciarità»*;

- che le non corrette affermazioni contestate, in ogni caso, non erano contenute in atto stipulato dal Sindaco;
- che il Sindaco e la Giunta avevano agito in buona fede, e le eventuali irregolarità degli atti adottati nell'ambito dell'attività di gestione non possono ridondare in danno dell'organo politico.

Inoltre, «... *in considerazione dello svolgimento del servizio (essenziale per il Comune di Balvano) e dell'utilità dello stesso (che ha anche consentito di non dover rinunciare a progetti in essere da parte dell'Amministrazione)...*» si riteneva che il Collegio potesse, «... *comunque, addivenire ad un ampio uso del potere di riduzione dell'addebito*».

Si chiedeva, in definitiva, il rigetto delle richieste attoree, ovvero, in via subordinata, la riduzione dell'addebito con le statuizioni conseguenziali anche in ordine alle spese del giudizio.

Con atto depositato il 10/2/2025 si costituiva in giudizio il Dott. Giovanni Conte, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Cella, il quale rappresentava:

- che la Procura aveva immotivatamente commisurato il danno alle retribuzioni sino ad ora corrisposte all'Ing Matilde Coraggio, in virtù del contratto con il quale era stata assunta come responsabile dell'area Tecnica del Comune di Balvano, e ciò «...*nonostante vi sia prova certa, non solo della necessità per l'Ente di dotarsi di un responsabile di area tecnica, di Cat D, ma anche dell'espletamento delle funzioni comunque svolte dall'Ing. Coraggio ed infine dell'assenza di dipendenti che potessero svolgere tale funzione*». Richiamava, sul punto, precedenti giurisprudenziali che hanno confermato l'assenza del danno qualora i dipendenti, illegittimamente nominati, avessero espletato le

mansioni richieste, salvo nel caso, sicuramente diverso da quello all'odierno esame, in cui si potesse evincere una carenza quantitativa della prestazione lavorativa in caso di insussistenza di specifico requisito. Si evidenziava, inoltre, che l'esponente Segretario comunale, a scavalco presso l'amministrazione comunale di Balvano, già costretto ad accettare temporaneamente l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa e Contabile (pur essendo in difficoltà oggettiva per essere impegnato nei comuni dove svolgeva le sue funzioni in qualità di Segretario titolare), non avrebbe potuto accettare l'incarico di Responsabile dell'area tecnica, perché non in possesso dei relativi requisiti (studi tecnici ed iscrizione all'albo); non avendo l'ente alcun'altra figura tecnica nel proprio organico, visto l'inutile espletamento di procedure selettive esitate nella rinuncia all'incarico dei soggetti nominati, e considerati i numerosi interventi e attività da porre in essere per l'attuazione del PNRR, doveva in radice escludersi un qualsivoglia danno erariale;

- che, vista l'inesistenza del danno erariale, doveva escludersi la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in merito alla legittimità del decreto sindacale di incarico, sindacabile solo davanti al Giudice Amministrativo;

- che, nel caso venisse accertata l'illegittimità della nomina per violazione dell'art. 110 TUEL, la relativa responsabilità avrebbe dovuto essere imputata solo ed esclusivamente al Sindaco, il cui decreto di incarico è di per sé sufficiente a *«...rendere il contratto di lavoro già in essere, essendo immediatamente eseguibile, con la conseguenza che il dipendente già può, in virtù del medesimo, avanzare richiesta di pagamento per le prestazioni eseguite»*, e ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che, nel caso di specie, l'esponente non aveva neanche svolto attività di consulenza. Né, per le

predette ragioni, potevano avere rilevanza i lamentati refusi riguardo ai requisiti asseritamente non posseduti da parte dell'Ing. Coraggio per la partecipazione alla selezione, e ciò anche tenuto conto della circostanza che *«...la sua nomina è avvenuta sostanzialmente, anche se non meramente, intuitu personae, per cui non era da ritenersi necessario il possesso pedissequo di tutti i requisiti richiesti dall'avviso pubblico, non avendovi, tra l'altro, partecipato, essendo sufficiente che la stessa possedesse i requisiti previsti dalla legge e che non fosse stata superata la quota dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica»*;

- che, comprovata la necessità di conferire l'incarico in conseguenza delle dimissioni di tutti i partecipanti alle procedure selettive poste in essere per la copertura del posto, tale procedura, come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di stato, non ha le caratteristiche del concorso pubblico, trattandosi di procedura meramente idoneativa, sì da doversi ritenere legittima la nomina in questione;

- che, in ogni caso, risulta evidente l'assenza di dolo in capo all'esponente, *«... che, ha più volte evidenziato di aver sottoscritto il contratto di lavoro recante dei refusi, solo per una mera distrazione in quanto, per la redazione dello stesso, era stato utilizzato uno dei modelli già utilizzato per i precedenti contratti rescissi in precedenza»*, essendo peraltro *«...Segretario a scavalco da pochi mesi, si recava a Balvano al massimo una volta a settimana per poche ore e non vi è prova che conoscesse né l'Ing Coraggio né i motivi della sua assunzione»*.

Il predetto convenuto, pertanto, chiedeva che si accertasse l'assenza di qualsivoglia responsabilità allo stesso ascrivibile e, in via subordinata, si

riducesse l'ammontare del danno a suo carico, con diversa e non solidale ripartizione delle responsabilità.

All'odierna pubblica udienza, il P.M. e gli Avvocati Felice Pali e Maria Rosaria Cella illustravano ulteriormente e specificavano gli argomenti svolti negli atti precedentemente depositati, confermando le conclusioni ivi rassegnate. Quindi il giudizio passava in decisione.

### **DIRITTO**

In via pregiudiziale, deve essere affermata l'incontestabile e pacifica sussistenza della giurisdizione contabile sulla domanda attorea, il cui *petitum* sostanziale, da individuarsi alla luce della *causa petendi*, non attiene, all'evidenza, all'illegittimità dell'atto di conferimento dell'incarico ai fini di un suo annullamento, di competenza del G.A., ma dei danni erariali determinati dall'antigiuridico affidamento dell'incarico di Responsabile dell'area tecnica.

L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del dr. Conte, pertanto, fondata su valutazioni attinenti non alla prospettazione della domanda ma alla decisione di merito, è priva di fondamento e deve essere rigettata.

Né assume, poi, alcun rilievo la circostanza che la *notitia damni*, di cui non si è contestata la specificità e concretezza, che ha dato inizio all'istruttoria del P.M., sia recata da esposto anonimo, avendo da tempo le Sezioni Riunite affermato un principio, applicabile anche alla vigente disciplina, che «...laddove la notizia ricavabile dallo scritto anonimo identifichi con adeguata sicurezza, nei suoi elementi essenziali, un illecito contabile, tale fonte potrà costituire – a prescindere dalla sua provenienza - il presupposto richiesto dalla legge per l'avvio dell'attività istruttoria del Procuratore regionale: la legge, si ripete, non richiede l'esistenza di una fonte qualificata di informazione, ma unicamente

*determinate caratteristiche oggettive (specificità e concretezza) di detta notizia» (SSRR, in sede giurisdizionale, sent. n. 12/2011/QM).*

Nel merito, sotto il profilo della disciplina applicabile alla fattispecie, si osserva che, ai sensi dell'art. 110, primo comma, del TUEL, lo statuto dell'ente locale può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato; tali incarichi, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

Anche ai sensi della più generale disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 165/2001 (TUPI), ai fini del conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale (attribuibili, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai responsabili degli uffici e dei servizi ai sensi dell'art. 109, comma 2, TUEL), deve tenersi conto *«... delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico»* (cfr. art. 19, comma 1); detti incarichi, inoltre, *«... sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che*

*abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato» (art. 19, comma 6, espressamente applicabile anche alle amministrazioni comunali, ai sensi del successivo comma 6-ter).*

La necessità che, per gli incarichi in questione, dovesse tersi conto, anche «...in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata...», di attitudini, capacità professionale, «...risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione...», specifiche competenze organizzative ed esperienze di direzione, con sostanziale riproduzione della disciplina nazionale (che risulterebbe comunque prevalente e vincolante la regolamentazione locale, essendo la materia attratta all'ordinamento civile e rimessa alla potestà esclusiva dello Stato dall'art. 117 Cost., comma 2, lett. 1, della Costituzione) è stata ribadita anche dall'art. 17 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Balvano, che ha altresì specificato che «*L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta*».

Risulta, pertanto, indubitabile, alla luce della vigente disciplina, che gli

assegnatari degli incarichi in questione devono essere in possesso di requisiti di elevata professionalità che siano desumibili dalla provenienza da particolari settori ovvero maturati a seguito di pregressa adeguata e concreta esperienza per un congruo periodo, comparativamente valutati attraverso una procedura selettiva finalizzata all'individuazione del miglior concorrente.

Orbene, nella fattispecie risulta evidente che il conferimento dell'incarico *de quo* – oltre a confliggere con gli inderogabili valori costituzionali posti a tutela dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e dell'accesso al pubblico impiego (cfr. art. 97 Cost) – risulta in contrasto con la predetta disciplina: sotto il profilo della mancanza della selezione pubblica, non avendo l'Ing. Matilde Coraggio partecipato ad alcuno degli avvisi di selezione precedentemente emanati dall'amministrazione comunale; sotto il profilo della mancanza della comprovata esperienza pluriennale e della specifica professionalità, sia come richieste dalla disciplina nazionale sia come declinate e richieste dall'amministrazione per l'incarico di Responsabile dell'Ufficio tecnico nel predetto atto regolamentare, negli atti di indirizzo approvati e negli avvisi di selezione pubblicati. Tanto emerge dalle procedure di scelta del soggetto incaricato delle mansioni di responsabile dell'area tecnica, di seguito sunteggiate.

A seguito delle dimissioni, rassegnate in data 14/12/2001, del precedente responsabile dell'Area Tecnica, con deliberazione n. 117 del 20/12/2021 la Giunta ha approvato l'atto di indirizzo per l'affidamento dell'incarico ex art. 110, comma 1, del TUEL e, all'esito dell'avviso approvato con determinazione del 13/1/2022 del Responsabile dell'Area amministrativa, dott. Giovanni Conte, come evincesi dal decreto sindacale dell'8/2/2022, sono pervenute otto

domande di partecipazione (di cui due fuori termine) ed è stato ritenuto idoneo, e nominato, l'Ing. Vito Mangone, che risultava *«...aver maturato esperienza ultradecennale in campo professionale, sia nel settore pubblico che privato»*, consentendogli di *«...acquisire non solo competenze tecniche e professionali ma anche una accurata conoscenza della macchina amministrativa degli enti locali»*.

Sottoscritto il contratto in data 9/2/2022, con nota del 21/3/2022 l'Ing. Mangone ha deciso di recedere unilateralmente a far data dal 21/4/2022.

Con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 25/03/2022 si è approvata la nuova dotazione organica dell'ente prevedendo la cat. D per la posizione del responsabile dell'area tecnica.

Con successivo atto di indirizzo di cui alla deliberazione di G.C. n. 40 del 04/04/2022, la Giunta comunale, confermando la volontà di avvalersi della facoltà di cui all'art. 110, comma 1, del TUEL per l'affidamento della Responsabilità del settore tecnico, ha esplicitato, tra l'altro, nelle premesse:

- che *«le incombenze del Settore Tecnico sono così gravose che necessitano della figura di un Responsabile dotato di professionalità ed esperienza sia nel campo dell'edilizia privata, dell'urbanistica che nel campo dei lavori pubblici con la gestione del patrimonio comunale»*;
- *«... che le attuali carenze interne di personale rendono estremamente difficoltosa la gestione delle predette attività dell'ente e il regolare svolgimento dei servizi da erogare alla collettività»*;
- che si riteneva *«...necessario ed improcrastinabile dover coprire in maniera adeguata la posizione in organico stante l'assenza attuale nell'Ente di personale con le competenze adeguate a ricoprire la funzione di Responsabile del Servizio*

*Tecnico»;*

*- che «...gli incarichi ex art. 110 del Tuel hanno natura fiduciaria pur scaturendo da una specifica selezione tesa a valutare oggettivamente il possesso di idonei requisiti professionali in ossequio a quanto disposto dal D.L. 90/2014»;*

*- che «...che per l'espletamento della funzione di Responsabile dell'Area Tecnica, l'ente ritiene di dover individuare un profilo professionale in possesso di adeguate competenze ed in possesso di laurea in ingegneria o in architettura ed in possesso della relativa abilitazione professionale».*

Conseguentemente, la Giunta:

*- ha manifestato, «...quale atto di indirizzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., mediante costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time per diciotto ore settimanali, Cat. D1 a cui affidare la Responsabilità del settore Tecnico per la durata massima del mandato elettorale del sindaco in carica, salvo revoca»;*

*- ha dato atto che la procedura di selezione avrebbe dovuto «...attenersi alle prescrizioni di cui all'articolo 110, primo comma, nella parte in cui prevede l'esperimento di una procedura di carattere comparativo e selettivo finalizzata all'individuazione dei candidati idonei a ricoprire la posizione oggetto della procedura stessa»;*

*- ha demandato «... al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione dell'avviso pubblico per la selezione di n. 1 unità Istruttore direttivo Area Tecnica cat. D1, in possesso di adeguate competenze ed in possesso di laurea in ingegneria o in architettura ed in possesso della relativa*

*abilitazione professionale, da assumere a part time e determinato per la durata massima della durata del mandato del sindaco in carica, e dei provvedimenti conseguenti e necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione».*

Il successivo avviso adottato con determinazione del 06/04/2022 del Responsabile dell'Area amministrativa e contabile, dott. Giovanni Conte, ha previsto, oltre ai requisiti generali, gli ulteriori requisiti culturali, consistenti:

- in una delle lauree specialistica o magistrale in Ingegneria civile, Architettura e Ingegneria edile, Ingegneria per l'ambiente e il territorio, Ingegneria dei sistemi edili, ovvero in uno dei Diplomi di laurea del vecchio ordinamento espressamente equiparati;
- nell'abilitazione all'esercizio della professione;
- in adeguate conoscenze dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse;
- nella *«spiccata flessibilità ed orientamento al "problem solving" e al lavoro di squadra»*.

Sono stati, poi, previsti i seguenti requisiti di servizio;

- *«comprovata esperienza professionale nell'ambito delle attività lavorative di cui all'avviso derivante dall'aver esercitato al alternativamente:*
  - *Presso enti locali attività di direzione di durata ad anni 2 (due) - per esperienza specifica di direzione si intende una figura che abbia diretto in qualità di Responsabile apicale - come Funzionario incaricato di P.O. ovvero Dirigente - una struttura complessa (servizio/settore) afferente il presente incarico;*
  - *Esercizio dell'attività professionale di Ingegnere o Architetto da almeno 5 (cinque) anni ed aver svolto incarichi di supporto al RUP per lavori*

*pubblici».*

Come evincesi dal decreto sindacale del 26/4/2022, entro il termine per l'invio delle domande di selezione (22/4/2022), sono pervenute tre domande di partecipazione, delle quali inizialmente si è preferita quella dell'Arch. Barbara Mariani, anch'ella con esperienza ultradecennale maturata in campo professionale, sia nel settore pubblico che privato, ed in possesso di competenze tecniche e professionali e di una accurata conoscenza della macchina amministrativa degli enti locali.

Dal successivo decreto sindacale del 2/5/2022 si evince che, manifestata la volontà della predetta di rinunciare all'incarico, si è provveduto ad individuare altro professionista tra quelli che avevano presentato domanda, e si è conferito l'incarico all'Ing. Mariangela Laurino. Anche quest'ultima, però, stipulato il contratto in data 2/5/2022, con atto del 9/5/2022 ha comunicato le proprie dimissioni con effetto dal 10/6/2022.

Invece di convocare per il colloquio il professionista che aveva presentato la terza domanda nella procedura di cui all'avviso pubblico del 6/4/2022, inspiegabilmente, richiamando lo stesso avviso pubblico, con decreto del 18/5/2022 il Sindaco ha conferito l'incarico in questione all'Ing. Matilde Coraggio, che aveva presentato in data 11/5/2022 la propria candidatura (ma ciò non è affatto precisato nell'atto), sulla base della motivazione che la stessa risultava «... aver maturato una discreta competenza in campo professionale», con la solita aggiunta che tali competenze le avevano consentito di acquisire «... non solo competenze tecniche e professionali ma anche una accurata conoscenza della macchina amministrativa degli enti locali», competenze «... emerse anche in sede di colloquio».

Orbene, risulta indubitabile come la vigente disciplina normativa e l'atto di indirizzo da ultimo fornito dalla Giunta, come esplicitato con il successivo avviso pubblico, siano stati del tutto disattesi.

L'affidamento dell'incarico in questione, infatti, non è avvenuto nell'ambito, e all'esito, della procedura selettiva la cui necessità, già prevista dall'art. 110, comma 1, del TUEL, era stata riaffermata e ribadita proprio nel predetto atto di indirizzo.

Dal *curriculum* dell'Ing. Coraggio, poi, si evince che la stessa aveva iniziato l'attività di ingegnere libero professionista nel settembre 2020 ed aveva maturato una esperienza di Responsabile dell'Area tecnica dell'Istituto Polidiagnostico D'Agostino Spa a partire da marzo 2021.

L'ingegnere incaricato, quindi, oltre a non possedere affatto gli stringenti requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale, desumibili dalla disciplina nazionale, aveva maturato un'esperienza professionale e un'anzianità di iscrizione all'albo affatto non rispondenti alle condizioni richieste dall'amministrazione comunale che, come si è visto, oltre alla laurea e alla abilitazione professionale, viste le gravose le incombenze del Settore Tecnico, aveva richiesto:

- «...professionalità ed esperienza sia nel campo dell'edilizia privata, dell'urbanistica che nel campo dei lavori pubblici con la gestione del patrimonio comunale» (cfr. deliberazione di G.C. di indirizzo n. 40 del 04/04/2022);
- conoscenze adeguate dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse, flessibilità ed orientamento al *problem solving* e al lavoro di squadra, e, alternativamente, attività di direzione per due anni presso enti locali

(con ciò intendendosi la direzione, quale responsabile apicale, di struttura complessa) ovvero l'esercizio da almeno cinque anni di attività professionale di Ingegnere o Architetto con connesso svolgimento di incarichi di supporto al RUP per lavori pubblici.

Nella fattispecie non consta che l'interessata abbia svolto attività di direzione in posizione apicale presso enti locali, né lo svolgimento dell'attività professionale con le modalità e per il periodo prescritto, né il possesso di professionalità ed esperienza nel campo dell'urbanistica, dei lavori pubblici e della gestione del patrimonio comunale; nulla consta dagli atti in ordine alle competenze della predetta in materia informatica e alle abilità di *problem solving* e nel lavoro di squadra.

Né la decisione assunta potrebbe essere giustificata quale *extrema ratio* per coprire un settore nevralgico per l'amministrazione comunale, quale quello dell'area tecnica, e ciò, oltre a quanto sul punto dedotto nell'atto di citazione, quantomeno sulla base della mera constatazione che l'amministrazione non ha preso in considerazione la terza domanda presentata nella procedura di cui all'avviso del 6/4/2022; diversamente, ancora, in disparte la possibilità di affidamento al Segretario comunale ex art. 97, c. 4, lett. d), TUEL, si sarebbe potuto avviare una nuova procedura selettiva, facendo fronte alle urgenze con le risorse interne (peraltro, come si è visto nelle premesse in fatto, con determina n. 34 del 24/06/2022 era stata approvata la graduatoria per l'assunzione di un Istruttore Tecnico cat. C1), ovvero bandire una procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato o – qualora non ne sussistessero i presupposti, anche finanziari – ricorrere a forme alternative di gestione associata dei servizi.

Accertata l'antigiuridicità dell'affidamento in esame, si ritiene che sotto il profilo causale sussista la responsabilità dolosa di entrambi gli odierni convenuti.

Il Sindaco, infatti, non solo ha violato le chiare disposizioni di legge e regolamentari e ha contravvenuto perfino alle indicazioni che aveva provveduto ad impartire, in seno alla Giunta comunale, con la deliberazione n. 40/2022, come specificate negli avvisi di selezione, ma, con il decreto di nomina dell'Ing. Coraggio del 18/5/2022, ha anche iscritto in maniera fuorviante l'affidamento dell'incarico nell'ambito della procedura avviata con tale ultima deliberazione in quanto: ha richiamato l'avviso pubblico del 6/4/2022; ha specificato che nel termine del 22/4/2022 erano pervenute tre domande; ha dichiarato che aveva proceduto ai colloqui con i candidati per accertarne il possesso dei requisiti e che l'Ing. Laurino, precedentemente incaricata, aveva rassegnato le proprie dimissioni. In nessun punto dell'atto ha specificato che la candidatura dell'Ing. Coraggio non era pervenuta nell'ambito della predetta selezione.

Né l'intenzione del Sindaco di prescindere dall'apposita procedura selettiva avrebbe potuto desumersi dall'indicazione, contenuta nel decreto, della natura discrezionale dell'atto in questione (che avrebbe potuto «...*prescindere dai formalismi delle procedure concorsuali*») in quanto: identica dicitura era contenuta nei precedenti decreti di nomina dei professionisti che avevano partecipato alle procedure (cfr. i decreti dell'8/2/2022, del 26/4/2022 e del 2/5/2022); la stessa dicitura non poteva riferirsi alla selezione in questione, la cui natura, come chiarito da consolidata giurisprudenza, non è di carattere concorsuale ma idoneativo e, come sopra evidenziato, non è affatto opzionale. Tale "equivoco" persiste nel contratto del 1° maggio 2022 stipulato dal dr.

Conte, il quale, non solo ha richiamato la procedura selettiva di cui all'avviso pubblico emesso in attuazione della deliberazione di G.C. n. 40/2022, ma ha esplicitamente asserito che l'Ing. Matilde Coraggio aveva partecipato alla selezione, e che era in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso pubblico.

In alcun modo potrebbero ritenersi fondate le osservazioni del dr. Conte intese a degradare le clamorose inesattezze a ininfluenti inconsapevoli refusi. Dalla disamina degli atti emerge, infatti, che, mentre nel contratto del 2 maggio 2022 si è premesso *«che l'esito della predetta selezione ha determinato che l'ing. Mariangela LAURINO, avesse le caratteristiche per ricoprire l'incarico e quindi le condizioni per stipulare apposito contratto individuale di lavoro»*, nel contratto del 1° giugno 2022 si è scritto *«che l'ing. Matilde Coraggio, la quale ha partecipato alla medesima selezione, avesse le caratteristiche per ricoprire l'incarico e quindi le condizioni per stipulare apposito contratto individuale di lavoro»*.

Non è chi non veda che le diverse formulazione e struttura delle locuzioni non rivelano un mantenimento traluzio ed erroneo di una precedente clausola, ma inducono a individuare la consapevole volontà di dichiarare che la Coraggio aveva partecipato alla selezione.

La gravità di tale condotta appare ancor più evidente ove si considerino i compiti di collaborazione e le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, che costituiscono il nucleo essenziale delle attività alle quali è preposto il Segretario comunale ex art. 97, comma 2, TUEL.

Tanto basta a ritenere dolosa la condotta del dr. Conte, con pieno apporto

concausale alla produzione del danno in esame e conseguente responsabilità solidale con il Sindaco.

Le condotte poste in essere dai convenuti, anche nel corpo della rappresentazione motivazionale dei presupposti dei provvedimenti adottati, risultano particolarmente significative ai fini del decidere, anche considerato che «...l'Amministrazione datrice di lavoro, nel rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede (art.1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art.97 Cost., è obbligata a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte» (cfr. C.d.c., III Sez. Giur. App., sent. n. 664/2016).

Risultano, pertanto, violate le disposizioni preposte ad assicurare che l'attività dei pubblici dipendenti sia obiettivamente rivolta al servizio della collettività amministrata e, prima ancora, le clausole generali di correttezza e buona fede che disciplinano il rapporto di servizio, anche al fine del rispetto dei valori di legalità, buon andamento ed imparzialità che devono rimanere intrinsecamente connessi all'agire pubblico.

I predetti atti – dai quali traspare la volontà di “lasciar intendere” che la nomina in questione fosse regolarmente avvenuta nell'ambito della procedura selettiva – costituiscono, quindi, necessari antecedenti causali al prodursi del conseguente danno erariale e rivelano anche l'indiscussa intenzione di procedere all'antigiuridico affidamento dell'incarico in questione a prescindere dalla procedura selettiva e con l'individuazione di professionista che non era in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e dall'amministrazione comunale per la copertura del posto di Responsabile in questione.

L'insussistenza dei richiesti requisiti, con l'eccezione del titolo di studio, determina un'indubbia carenza qualitativa della prestazione lavorativa.

Resta, ora, da stabilire se, e in quali termini, nella fattispecie in esame sia possibile annettere una *utilitas*, in questa sede valutabile, alla prestazione resa dal nominato responsabile dell'Area tecnica comunale.

In giurisprudenza si è sostenuto che, quando il legislatore pone determinati vincoli di spesa, devono ritenersi implicitamente non utili le spese che tali vincoli non rispettino e, quindi, per la configurazione del danno, risulti sufficiente l'individuazione di una spesa *contra legem*. È questo, tipicamente e solo esemplificativamente, il caso:

- di assunzioni di personale espressamente vietate per esigenze di contenimento della spesa pubblica (cfr. la sentenza n. 640/2017 della Seconda Sezione centrale di appello della Corte dei conti e la sentenza n. 344/2019 la Sezione giurisdizionale per la Puglia);
- della mancata risoluzione dei contratti stipulati per la copertura dei posti dei responsabili dei servizi e degli uffici ex art. 110, comma 4, del TUEL, nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie (cfr. la sentenza n. 875/2021 della Sezione giurisdizionale per la Sicilia). In tal caso, proprio in considerazione della situazione estremamente critica per le finanze dell'ente, e per evitare l'ulteriore compromissione del suo quadro finanziario, la violazione dei vincoli all'effettuazione della spesa, posti a tutela degli equilibri di bilancio, rende l'esborso automaticamente non utile e insuscettibile di valutazioni compensative;
- degli esborsi sostenuti a causa della mancata applicazione delle limitazioni

finanziarie conseguenti all'inosservanza del rispetto del patto di stabilità interno (cfr. sent. n. 389/2014 della Sez. App. Sicilia);

- delle spese effettuate in violazione dell'articolo 9, comma 1-quinquies del D.L. n. 113 del 24/06/2016, che vieta l'assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, nel caso del mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione degli atti contabili ivi indicati (cfr. però la sent. n. 41/2020 della Sez. giur. Marche, che ha comunque ritenuto di tener conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione comunale).

In definitiva, nelle ipotesi di assunzioni o del conferimento di incarichi in violazione di leggi che impongono il divieto di assunzione o specifici vincoli finanziari alle spese di personale, la giurisprudenza ha sollevato l'attore pubblico dall'onere di dimostrazione dell'*an* e del *quantum* del danno erariale, ritenendo che, vista la valutazione *ex ante* compiuta dalla legge in ordine alla disutilità di una prestazione dalla stessa vietata, tale nocumento fosse connesso all'antigiuridicità della condotta violativa di tali norme e fosse commisurabile all'intero esborso illecito.

Non è, però, il caso che ci occupa in questa sede, visto che non è stato allegato che il comune di Balvano, in virtù di una specifica norma limitativa, non potesse erogare spese per remunerare lo svolgimento delle funzioni di Responsabile dell'area tecnica comunale, ma è stata contestata la violazione delle prescritte modalità comparative per l'individuazione del soggetto affidatario, con conseguente incarico a soggetto non in possesso di tutti i necessari requisiti.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che ad una prestazione lavorativa, resa in assenza delle competenze e preparazione professionale richieste per il posto ricoperto e derivanti da un regolare percorso di studio, e

tipicamente nei casi in cui risulti assente il diploma di laurea, non possa essere attribuita alcuna sostanziale utilità, derivando il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, privando il datore di lavoro pubblico della possibilità di avvalersi di soggetto in possesso dei titoli richiesti (cfr., per tutti, C.d.c., Sez. II Giur. App., sent. n. 259/2024 e la giurisprudenza ivi citata).

Nella fattispecie, invece, il soggetto affidatario risulta in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione professionale (sia pur, quest'ultima, non per il periodo minimo richiesto) richiesti come responsabile dell'Area tecnica, e quindi si ritiene che potesse garantire un minimo di standard qualitativo e professionale della prestazione fornita all'Amministrazione e quindi un vantaggio in questa sede valutabile ex art. 1, comma 1 bis, della legge 20/94, visto anche che non sono state formulate in citazione contestazioni di particolari inefficienze rilevate nel periodo di riferimento.

Ritenuto, in via equitativa, che il valore dell'utilità ricavata dall'amministrazione comunale per l'effettivo esercizio, non contestato, delle funzioni assegnate sia computabile nella misura del 50%, il danno può essere quantificato nella residua identica percentuale dei compensi erogati all'Ing. Coraggio, per il complessivo importo di € 14.018,15.

In definitiva, alla luce della complessiva ricostruzione come sopra effettuata, deve essere considerata dannosa l'erogazione, da parte del comune di Balvano, di somme a titolo di corrispettivo contrattuale per la prestazione dell'Ing. Matilde Coraggio, per l'importo di € 14.018,15 da addebitare in via solidale, a titolo di dolo, ad entrambi i convenuti, ai sensi dell'art. 1, comma 1-quinquies, l. n. 20/1994.

La condanna a titolo di dolo esclude, per consolidata giurisprudenza, l'esercizio del potere riduttivo.

Trattandosi di obbligazione di valore, il danno va liquidato applicando alle somme predette la rivalutazione monetaria, condannando i convenuti al pagamento di quest'ultima, da calcolarsi per ogni convenuto applicando sulla somma rispettivamente dovuta gli indici ISTAT, a decorrere dalla data di ogni pagamento indebito fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; sono altresì dovuti, ai sensi dell'art. 1282 c.c., gli interessi legali, da calcolarsi per ognuno dei convenuti sulla somma rivalutata dovuta dal deposito della presente decisione fino al soddisfo.

Le spese del giudizio, da ripartirsi in quote uguali tra ciascun convenuto, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte, così decide:

- a) condanna solidalmente Ezio Di Carlo e Giovanni Conte al pagamento in favore del comune di Balvano della somma di € 14.018,15, con maggiorazione della rivalutazione monetaria dalla data degli indebiti pagamenti e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi nella misura legale sulla somma rivalutata, decorrenti dalla data di deposito della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo;
- b) condanna i convenuti in parti uguali al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da nota segretariale a margine alla presente sentenza.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 18 febbraio 2025.

L'estensore

Il Presidente

f.to digitalmente

(Rocco LOTITO)

f.to digitalmente

(Luigi CIRILLO)

Depositata in Segreteria il 21 marzo 2025

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE